TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 58-bis

Trasferimenti rilevanti di attività o passività

I trasferimenti di attivita' o passivita' a cui prendono parte banche italiane, qualificati come rilevanti secondo le disposizioni attuative della Banca d'Italia, sono comunicati preventivamente alla Banca d'Italia. Le modalita' per l'invio della comunicazione sono disciplinate nelle disposizioni attuative di cui al primo periodo. (118)

Versione in vigore dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	III — Vigilanza
Capo	I — Vigilanza sulle banche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(118) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che "L'articolo 58 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del presente decreto, e gli articoli 58-bis e 61-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere s) e aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative richiamate all'articolo 58-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-58-bis-trasferimenti-rilevanti-di-attivita-o-passivita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it